



COMUNE DI TAGGIA

PROVINCIA DI IMPERIA

ORDINANZA SINDACALE n. 5 del 30/01/2019

OGGETTO:

**FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SAN BENEDETTO - TAGGIA 9 FEBBRAIO 2019 -
ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE EX ART. 54 DEL DECRETO
LEGISLATIVO N. 267/200 A TUTELA DELLA SICUREZZA E INCOLUMITA'
PUBBLICA**

IL SINDACO

PREMESSO che, per la giornata di Sabato 9 Febbraio 2019 ,è prevista, sul territorio del centro urbano di Taggia, l'organizzazione dei festeggiamenti in onore di San Benedetto;

CONSIDERATO CHE:

- I festeggiamenti di cui sopra, finalizzati alla valorizzazione delle tradizioni locali, prevedono generalmente l'accensione di "falò" all'interno di alcune vie e piazze cittadine, l'organizzazione di spettacoli pirotecnici a cura di Ditta specializzata nel settore;
- La manifestazione in oggetto, presumibilmente, determinerà un notevole afflusso di pubblico di varia età e che si rende pertanto opportuno procedere ad adottare i necessari atti organizzativi per garantire l'ordine e la sicurezza pubblica;
- In occasione della manifestazione si procederà all'interdizione del traffico veicolare mediante adozione di specifica ordinanza dirigenziale che determinerà, come misura minima, la chiusura delle seguenti strade: Via Ottimo Anfossi, Via della Rimembranza, Via Ruffini, Via Roma, via Curlo, Via Lercari, Via Genova, Via Bracco, Via San Dalmazzo, Via Mazzini;

PRECISATO che il notevole afflusso di pubblico potrebbe determinare la registrazione di episodi potenzialmente pericolosi per la pubblica incolumità;

ATTESO CHE:

- in prospettiva della manifestazione sono state organizzate specifiche riunioni tecniche cui hanno preso parte i rappresentanti delle Autorità interessate alla sicurezza pubblica;
- I contenuti salienti della manifestazione, sotto il profilo della logistica e della sicurezza, sono stati riassunti in uno specifico fascicolo informativo depositato agli atti del Settore Polizia Locale, accessibile al pubblico e al quale esplicitamente si rimanda;
- Nell'ambito della manifestazione è prevista l'accensione di falò nelle vie cittadine come da tabella allegata, appositamente delimitati da transenne, oltre all'organizzazione di spettacoli pirotecnici (*Cascate*) in Via Soleri, Piazza Cavour, Piazza SS Trinità, Piazza Beato Cristoforo, per la cui gestione si rende necessario adottare specifiche misure di sicurezza contenute nel fascicolo

informativo predisposto dagli uffici comunali, depositato agli atti del Settore Polizia locale, accessibile al pubblico e in questa sede integralmente richiamato;

RITENUTO opportuno procedere all'adozione di un provvedimento che fissi i principali punti di garanzia della pubblica incolumità e della sicurezza cittadina;

VISTO il Decreto legislativo N. 267/2000 recante il Testo unico sull'ordinamento degli Enti locali ed in particolare l'articolo 54, comma 4° a norma del quale:

“Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, contingibili e urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.”;

RICHIAMATO inoltre l'articolo 7 bis del Decreto legislativo N. 267/2000 a norma del quale:

“Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro. ((1-bis. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari.)) 2. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689”.

VISTO lo Statuto comunale ed in particolare l'articolo 21 relativo alle competenze del Sindaco;

SENTITI, in ordine all'adozione della presente Ordinanza, il Responsabile del Settore Polizia Locale e dato atto che il testo del provvedimento è stato preventivamente trasmesso, via pec, alla competente Prefettura/UTG di Imperia a norma dell'articolo 54 del Decreto legislativo N. 267/2000;

Tutto quanto sopra premesso e richiamato

ORDINA

- Il divieto di accensione di fuochi d'artificio, di fontane di fuoco e articoli simili, di falò e di ogni altro genere di artificio pirotecnico su tutto il territorio del Comune di Taggia, fatta eccezione per quelli indicati nella tabella allegata alla presente Ordinanza, se non previamente autorizzato dalle competenti autorità;
- Il divieto, dalle ore 12,00 del giorno 9 Febbraio 2019 (sabato) alle ore 6,00 del giorno 10 Febbraio 2019 (Domenica) di vendita e somministrazione di bevande a contenuto alcolico superiore a gradi 21;
- Il divieto, a partire dalle ore 18,00 del giorno 9 Febbraio 2019 (Sabato) alle ore 6,00 del giorno 10 Febbraio 2019 (Domenica), a carico di qualsiasi soggetto (a titolo esemplificativo e non esaustivo negozi, bar, ristoranti, circoli privati, associazioni di vario genere, ambulanti), di somministrazione e asporto di altri generi di bevande e/o alimenti in contenitori di vetro, ferro e/o altro materiale rigido potenzialmente contundente;
- La cessazione di qualsiasi forma di intrattenimento musicale “all'aperto” (concertini, impianti stereofonici, ecc.) a partire dalle ore 24,00 del giorno 9 Febbraio 2019;
- L'esposizione della presente ordinanza in luogo ben visibile al pubblico a cura degli operatori alla quale verrà appositamente consegnata da parte della Polizia Locale;
- Ai soggetti dimoranti, a qualsiasi titolo, nelle abitazioni poste nelle aree prospicienti gli spettacoli pirotecnici autorizzati (come da fascicolo informativo depositato agli atti del Settore Polizia Locale e accessibile al pubblico), di abbandonare le abitazioni stesse per la fascia oraria prevista nella tabella allegata alla presente ordinanza e destinata a formarne parte integrante e sostanziale e in ogni caso di provvedere alla chiusura delle finestre e delle eventuali persiane;

- A tutti soggetti partecipanti alla manifestazione di non oltrepassare le transenne e le barriere poste per il rispetto delle distanze di sicurezza degli spettacoli pirotecnici e dei falò;

PRECISA CHE

- Con specifica ordinanza gestionale il Responsabile del Settore Polizia Locale provvederà alla disciplina della circolazione veicolare e pedonale relativa al centro urbano di Taggia;
- Con specifico provvedimento sindacale verrà disposta l'autorizzazione all'esecuzione degli spettacoli pirotecnici come da tabella allegata alla presente Ordinanza;
- L'istruttoria della presente ordinanza è stata curata dal Settore Polizia locale e che il Responsabile del procedimento "sicurezza" a norma della legge N. 241/1990 è individuato nel Responsabile del settore della Polizia Com. Enrico Borgoglio;
- Copia della presente ordinanza è stata preventivamente trasmessa, ai sensi dell'articolo 54 del Decreto legislativo N. 267/2000 alla Prefettura/UTG di Imperia;

DISPONE

- Affinché copia della presente Ordinanza venga consegnata, a cura del Settore Polizia Locale, a tutti gli esercizi commerciali, agli operatori ambulanti eventualmente presenti sul luogo della manifestazione e alle associazioni/organizzazioni eventualmente presenti con banchetti e/o tavoli;
- Affinché copia della presente ordinanza venga affissa, a cura del Settore Polizia Locale, negli androni e nelle porte di accesso delle abitazioni prospicienti gli spettacoli pirotecnici che verranno accesi in Via Soleri, Piazza Cavour, Piazza SS Trinità, Piazza Beato Cristoforo, con la precisazione che gli orari di evacuazione dagli alloggi risultano meglio specificati nell'allegata tabella;
- Affinché copia della presente Ordinanza venga pubblicata all'albo pretorio on line del Comune di Taggia e nella Home page del sito internet www.taggia.it;
- Affinché il Responsabile del Settore Polizia Locale, nell'adozione dell'ordinanza di regolamentazione del traffico pedonale e veicolare, disponga anche per l'interdizione veicolare nel centro storico fino alle ore 24 del giorno 9 Febbraio 2018;

COMUNICA CHE

Avverso la presente ordinanza potrà essere proposto ricorso giurisdizionale al TAR Liguria entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio comunale dell'ordinanza stessa, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio comunale.

IL SINDACO
(Dott. Mario Conio)

Allegati:

- Tabella;
- Planimetria.

COMUNE DI TAGGIA

Provincia di Imperia

Allegato all'ordinanza sindacale N. 5 del 30 gennaio 2019

FALO'

1. Via Roma
2. Via Roma (incrocio con Via Ruffini)
3. Via Soleri
4. Piazza Cavour
5. Piazza SS Trinità
6. Colletto (Piazza San Benedetto)
7. Piazza Grande (Piazza Adelaide di Susa)
8. Parcheggio Santa Lucia
9. Piazza Beato Cristoforo
10. Piazza Farini
11. Ciazo (Piazza Spagnoli)

CASCATE:

1. **Via Soleri (Pantan)** – accensione ore 21,00 – Evacuazione dalle abitazioni prospicienti ore 20,55 – Rientro 5 minuti dopo lo spegnimento della “cascata”;
2. **Piazza Cavour** - accensione ore 21:30 – Evacuazione dalle abitazioni prospicienti ore 21,25 – Rientro 5 minuti dopo lo spegnimento della “cascata”;
3. **Piazza SS. Trinità** accensione ore 22,00 – Evacuazione dalle abitazioni prospicienti ore 21,55 – Rientro 5 minuti dopo lo spegnimento della “cascata”;
4. **Piazza Beato Cristoforo** accensione ore 23 – Evacuazione dalle abitazioni prospicienti ore 22,55 – Rientro 5 minuti dopo lo spegnimento della “cascata”.